

La Consulenza di parte è una mera difesa

Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552 (Pres. Nazzicone, rel. Forte)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente di parte - In genere - Natura - Documento avente autonoma efficacia probatoria - Esclusione - Natura - Atto difensivo - Conseguenze - Consulenza tecnica di ufficio sulla stessa - Inammissibilità

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Milano in data 1 febbraio 2008 ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, la quale aveva disatteso le domande proposte dagli odierni ricorrenti contro la ... s.p.a. (oggi ...s.p.a.), volte alla condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi usurari con riguardo contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti il 13 gennaio 1993, con accertamento della nullità delle clausole vessatorie inserite in contratto e dell'illiceità degli interessi anatocistici trimestrali applicati, oltre al risarcimento del danno per avere la banca rifiutato di rinegoziare le condizioni del mutuo.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora qui di rilievo, che: a) non vi fosse prova dell'applicazione di interessi usurari, ai sensi della L. n. 108 del 1996, sulla base del prospetto analitico prodotto dalla banca, non contestato mai dagli appellanti ne' dal loro difensore, pur espressamente interpellato al riguardo, onde sarebbe stata meramente esplorativa ed inutile, anche per la mancanza di documenti da sottoporre al consulente, una c.t.u.; b) la domanda di accertamento del preteso carattere vessatorio delle clausole n. 4 e 7 restava oscura nel suo contenuto e comunque indimostrata, mentre l'art. 1469 bis ss. c.c. non sono applicabili, quale legge sopravvenuta; c) il contratto non prevede interessi anatocistici e non vi è prova della loro applicazione; d) la L. n. 133 del 1999, art. 29 sulla rinegoziazione delle condizioni del mutuo si applica solo ai mutui fruanti di contributi agevolati di enti pubblici, situazione non dedotta, ne' provata.

Avverso la sentenza propongono ricorso i soccombenti sulla base di cinque motivi; resiste la banca con controricorso, altresì depositando la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, perché le clausole n. 4, lett. c), e 7, lett. a), del contratto di mutuo - "rispettivamente disciplinanti la modalità di restituzione degli interessi afferenti al mutuo e la restituzione del capitale" - sono vessatorie ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e ss., applicabile ai rapporti in corso. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione, sotto ogni profilo, perché la corte del merito ha considerato provata la mancata applicazione di interessi usurari sulla base del prospetto redatto dalla banca e della pretesa non contestazione di esso da parte degli attori, laddove non esiste un obbligo di contestazione dalla cui inadempienza derivi l'ammissione dei fatti non contestati. Con il terzo motivo (erroneamente numerato come secondo), si deduce ancora il vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale esaminato i documenti prodotti in primo grado attraverso l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte, contenente una perizia di parte.

Con il quarto motivo (erroneamente numerato come terzo), si deduce il vizio di motivazione per avere fondato la decisione sul prospetto predisposto dalla banca.

Con il quinto motivo (erroneamente numerato come quarto), si deduce il vizio di motivazione per non avere la corte del merito disposto una consulenza tecnica d'ufficio.

2. - Il primo motivo è inammissibile.

Oltre all'inadeguatezza del prolisso quesito di diritto, che non pone in modo chiaro e sintetico il quesito cui la Corte sia chiamata a rispondere, il motivo difetta di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non riporta il contenuto delle clausole vessatorie e non permette alla Corte di valutarne la riconducibilità alla disciplina sopravvenuta. Nè il quesito attacca l'ulteriore ratio decidendi esposta dalla corte del merito, secondo cui è rimasto indimostrato, oltre che solo oscuramente allegato, il carattere vessatorio delle citate clausole contrattuali: ratio già sufficiente allora a sostenere la decisione impugnata.

3. - Il secondo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto intimamente connessi, non colgono nel segno. La sentenza impugnata ha affermato che non vi è prova

dell'applicazione di interessi usurari: ed ha aggiunto che, al contrario, gli interessi applicati risultano sempre inferiori a detta soglia sulla base del prospetto analitico prodotto dalla banca e non contestato dai mutuatari; addirittura, il loro difensore, pur espressamente interpellato al riguardo, non ha avuto dichiarazioni da esporre. Ha concluso per la inutilità di una consulenza tecnica, anche per la mancanza di documenti da sottoporre al consulente. Tale argomentare resiste alle censure formulate dai ricorrenti, in quanto non vi è dubbio che l'onere di provare l'usurarietà degli interessi è a carico di chi allega la circostanza e che il giudice ben può trarre il proprio convincimento - in particolare quando, come nella specie, si tratti della prova contraria - dal comportamento processuale delle parti, mentre il potere discrezionale di disporre una consulenza

tecnica appartiene al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.

4. - Il terzo motivo è infondato.

I documenti, di cui i ricorrenti lamentano l'omesso esame, sono il contratto di mutuo ed una consulenza tecnica di parte redatta per conto dei medesimi: ma, da un lato, non vi sono elementi per ritenere non esaminata detta perizia; dall'altro lato, la sentenza impugnata ha ben motivato, come già esposto, l'inutilità di una consulenza tecnica, anche per la mancanza di documenti da sottoporre al consulente d'ufficio, fra i quali comunque non rientrerebbe la menzionata consulenza redatta per conto dei mutuatari, destinata di per sè a contenere considerazioni di natura tecnica e non a costituire elemento documentale su cui espletare una c.t.u. Al riguardo, come di recente precisato (Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902), va invero rilevato che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

D'altro canto, è principio consolidato che il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singole argomentazioni delle parti, essendo solo tenuto ad argomentare in modo immune da vizi l'esito della decisione.

5. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015